



PROTOCOLLO OPERATIVO sulle procedure di indagine clinica e tossicologica in ambiente sanitario in ipotesi di violazione degli artt 186 e 187 d. l.vo 285/1992 -di seguito codice della strada cds- con particolare riguardo all'applicazione degli artt. 589-bis codice penale e 590-bis codice penale, rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale quali introdotti dalla legge 41/2016.

Premessa

L'applicazione delle procedure medico legali e tossicologico forensi nelle ipotesi di guida in stato ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze psicotrope/stupefacenti, particolarmente nei casi di sinistro stradale con morte o lesioni personali, è richiesta, quanto all'accertamento dello stato di ebbrezza e dell'effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope e quanto alle modalità di esecuzione, dalle seguenti norme:

- artt. 186 e 187 del C.d.S;
- artt. 589-bis e 590-bis Legge 41/2016;
- art 359 bis comma 3 bis del codice di procedura penale

[Per l'idoneità al conseguimento/rinnovo della patente di guida, deve essere fatto riferimento all'art 119 del C.d.S. ed ai regolamenti collegati].

Gli ufficiali di polizia giudiziaria, delegati a detti accertamenti nell'ambito delle indagini penali relative ai reati per cui procede l'autorità giudiziaria, **sono tenuti a valersi del personale sanitario qualificato nel presidio ospedaliero che, in quanto in possesso di competenze tecniche specifiche, riveste il ruolo di persona idonea** a norma dell'art 348 ultimo comma del codice di procedura penale (cosiddetto ausiliario di pg) e che pertanto non può rifiutare la propria opera.

La corretta azione medica deve tuttavia **tenere anche conto** delle pre-condizioni che tipicamente la sottendono, quali **il consenso informato del soggetto ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona**, come stabilito dal dettato costituzionale e ribadito dal codice di deontologia medica.

Nel conseguente intento di prevedere procedure standard di indagine clinica e tossicologica che portino dati scientifici idonei all'efficace impiego in sede giudiziaria, si adotta il presente protocollo operativo per la raccolta di dati clinici e di campioni biologici adeguati alle finalità della normativa vigente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'B' followed by a vertical line.



1. Accertamenti medico legali e tossicologici previsti dall'art 186 C.d.S. **al di fuori delle ipotesi di cui agli artt. 589-bis e 590-bis legge 41/2016.**

Nei casi di cui all'art.186, comma 4 C.d.S., gli organi di polizia stradale, **in presenza di consenso, sottopongono il conducente all'accertamento del tasso alcolemico con gli strumenti previsti dal regolamento del C. d.S. (etilometro)**

Nei casi di cui all'art. 186, comma 5, C.d.S. (conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche) gli organi di polizia stradale, **in presenza del consenso del conducente, inoltrano richiesta di accertamenti urgenti alla struttura sanitaria, che procederà come di seguito indicato.**

Il personale sanitario:

- attribuirà **alta priorità alle operazioni di accertamento, compatibilmente** con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- **acquisirà il consenso informato** agli accertamenti, **dando atto anche del rifiuto e della conseguente non effettuazione;**
- **registrerà l'eventuale presenza di segni o sintomi** potenzialmente riconducibili ad uno stato **di ebbrezza alcol-correlata**, dandone atto in forma scritta (preferibilmente **utilizzando apposita modulistica**);
- **attiverà procedure di raccolta di campione ematico, garantendo una adeguata catena di custodia** dei campioni ed una **ripetibilità** delle indagini analitiche (raccolta di **almeno 2 aliquote** in contenitori idonei).
- **Nel caso in cui l'accertamento della concentrazione alcolemica sia necessario anche per scopo clinico, sarà raccolta una ulteriore aliquota** di sangue **da destinarsi a procedure analitiche rapide di chimica clinica eseguibili su siero/plasma di sangue anche con metodologie enzimatiche rapide**, e quindi di per sé **inidonee a fornire risultati adeguati all'impiego in sede di giudizio. In tale caso, si avviserà la autorità giudiziaria, non applicandosi l'obbligo di avvisare l'indagato** della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- attiverà procedure di **trasmissione in catena di custodia** ai laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.



La struttura sanitaria trasmetterà **tempestivamente all'organo di polizia:**

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto;
- l'attestazione del consenso/rifiuto;
- l'esito degli eventuali esami chimico clinici rapidi.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inidoneità alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di ebbrezza alcolica ostative dell'idoneità alla guida.



2. Accertamenti medico legali e tossicologici previsti dall'art 187 C.d.S. al di fuori delle ipotesi di cui agli Artt. 589-bis e 590-bis Legge 41/2016.

Nei casi di cui all'art. 187, comma 3-4, C.d.S. gli Organi di Polizia Stradale, in presenza del consenso della persona interessata, **accompagnano il conducente presso la struttura ospedaliera in cui si effettueranno i previsti prelievi di campioni di liquidi biologici**, ovvero, nel caso questo sia ricoverato per cure, richiedono alla struttura l'effettuazione degli accertamenti tossicologici di cui al comma 3.

Il personale sanitario:

- attribuirà **alta priorità** alle operazioni di accertamento, **compatibilmente** con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- **acquisirà il consenso informato** agli accertamenti, dando atto anche del rifiuto e della conseguente non effettuazione degli stessi;
- **registrerà l'eventuale presenza di segni o sintomi potenzialmente riconducibili ad uno stato di alterazione psico-fisica da sostanze stupefacenti o psicotrope**, dandone atto in forma scritta (**preferibilmente utilizzando apposita modulistica**);
- **attiverà procedure di raccolta di campione ematico (e possibilmente anche urinario), garantendo una adeguata catena di custodia** dei campioni ed una ripetibilità delle indagini analitiche (raccolta di almeno **2 aliquote** in contenitori idonei).

Nel caso in cui l'accertamento tossicologico sia necessario **anche per scopo clinico** sarà raccolta una **ulteriore aliquota di sangue** (ed eventualmente di urina) da destinarsi a procedure analitiche rapide di chimica clinica eseguibili anche con metodologie

 3



- immunometriche, e quindi di per sé inadeguate a fornire risultati adeguati all'impiego in sede di giudizio. In tale caso, si avviserà l'autorità giudiziaria, non applicandosi l'obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore;
- attiverà procedure di trasmissione in catena di custodia ai Laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.

La struttura sanitaria trasmetterà **tempestivamente all'organo di polizia:**

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto,
- l'attestazione del consenso/rifiuto;
- l'esito di eventuali esami chimico clinici rapidi.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inadeguatezza alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di alterazione psicofisica ostative dell'idoneità alla guida.

3. Accertamenti medico legali e tossicologici previsti **nelle ipotesi di cui all'art. 589-bis (omicidio stradale)** – legge 41/2016.

Tale fattispecie si può articolare in due forme: **Ipotesi 1** [conducente non sottoposto a cure mediche] e **Ipotesi 2** [conducente sottoposto a cure mediche].

Ipotesi 1. Conducente NON sottoposto a cure mediche.

In relazione alla necessità di sottoporre il conducente ad accertamenti alcolimetrici e tossicologici su matrice ematica, lo stesso **dovrà essere condotto da parte degli organi di polizia stradale presso struttura sanitaria adeguata.**

Il personale sanitario:

- attribuirà **alta priorità alle operazioni di accertamento, compatibilmente** con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- darà **atto** che le procedure di accertamento si svolgono applicando le previsioni della legge 41/2016 che prevedono **l'obbligatorietà degli accertamenti stessi;**
- In tale contesto, **darà altresì atto dell'accettazione o meno da parte dell'interessato e dell'eventuale sua resistenza all'effettuazione degli accertamenti, comunicando**



- immediatamente tale condizione all'autorità giudiziaria, che non ne sia già informata, per la messa in atto di azioni conseguenti alla previsione di coattività degli accertamenti ex lege 41/2016;
- registrerà l'eventuale presenza di segni o sintomi potenzialmente riconducibili ad uno stato di alterazione psico-fisica da alcol e/o sostanze stupefacenti o psicotrope, dandone atto in forma scritta (preferibilmente utilizzando apposita modulistica);
 - attiverà procedure di raccolta di campione ematico (e possibilmente anche urinario), garantendo una adeguata catena di custodia dei campioni ed una ripetibilità delle indagini analitiche (raccolta di almeno 2 aliquote in contenitori idonei);
 - attiverà procedure di trasmissione in catena di custodia ai laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.

La struttura sanitaria trasmetterà tempestivamente all'organo di polizia:

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto all'esame clinico;
- l'attestazione del consenso/rifiuto.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inidoneità alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di ebbrezza e/o alterazione psicofisica ostative dell'idoneità alla guida.

Ipotesi 2 *Conducente SOTTOPOSTO a cure mediche.*



In relazione alla necessità di cure mediche, il soggetto presso la struttura sanitaria sarà primariamente sottoposto a tutte le procedure diagnostico-terapeutiche necessarie in rapporto alla propria condizione clinica, prevedendo appena possibile anche l'effettuazione degli accertamenti di cui al presente documento.

Il personale sanitario:

- attribuirà alta priorità alle operazioni di accertamento, compatibilmente con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- darà atto che le procedure di accertamento si svolgono applicando le previsioni della Legge 41/2016 che prevedono l'obbligatorietà degli accertamenti;



- In tale contesto, **darà altresì atto dell'accettazione o meno degli accertamenti da parte dell'interessato e dell'eventuale resistenza all'effettuazione degli stessi comunicando immediatamente tale condizione all'autorità giudiziaria** che non ne sia già informata per la messa in atto di azioni conseguenti alla coattività degli accertamenti ex lege 41/2016;
- **registrerà l'eventuale presenza di segni o sintomi potenzialmente riconducibili ad uno stato di alterazione psico-fisica da alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope**, dandone atto in forma scritta (preferibilmente utilizzando apposita modulistica);
 - **attiverà procedure di raccolta di campione ematico (e possibilmente anche urinario), garantendo una adeguata catena di custodia** dei campioni ed una ripetibilità delle indagini analitiche (raccolta di **almeno 2 aliquote** in contenitori idonei).


Nel caso in cui l'accertamento tossicologico sia necessario anche per scopo clinico sarà raccolta una ulteriore aliquota di sangue (ed eventualmente di urina) da destinarsi a procedure analitiche rapide di chimica clinica eseguibili anche con metodologie enzimatiche e/o immunometriche, e quindi di per sé inidonee a fornire risultati adeguati all'impiego in sede di giudizio. In tale caso, si avviserà l'Autorità Giudiziaria, non applicandosi l'obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

- **attiverà procedure di trasmissione in catena di custodia ai laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.**

La struttura sanitaria trasmetterà tempestivamente all'organo di polizia:

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto all'esame clinico;
- l'esito degli eventuali esami chimico clinici rapidi;
- l'attestazione del consenso/rifiuto.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inidoneità alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di ebbrezza e/o alterazione psicofisica ostative dell'idoneità alla guida.

 6



4. Accertamenti medico legali e tossicologici previsti all'interno delle ipotesi di cui all'Art. 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) - legge 41/2016.

Nei casi di incidenti stradali nei quali possa ragionevolmente presumersi a carico delle *vittime* la presenza di lesioni personali classificabili penalmente quali "gravi o gravissime", previa richiesta dell'organo di polizia, la struttura sanitaria fornirà preliminarmente la *prognosi indicativa (anche nel caso di "prognosi riservata", da precisarsi poi allo scioglimento della riserva)* al fine di consentire all'autorità giudiziaria di stabilire l'applicabilità di quanto previsto dal suddetto art. 590-bis - legge 41/2016.


Per quanto riguarda il *conducente*, le procedure operative si possono articolare in due forme: Conducente non sottoposto a cure mediche [Ipotesi 1] e Conducente sottoposto a cure mediche [Ipotesi 2].

Ipotesi 1. Conducente NON sottoposto a cure mediche.

In relazione alla necessità di sottoporre il conducente ad accertamenti alcolimetrici e tossicologici su matrice ematica, lo stesso dovrà essere condotto da parte degli organi di polizia giudiziaria presso struttura sanitaria adeguata.

Il personale sanitario:

- attribuirà **alta priorità alle operazioni di accertamento, compatibilmente** con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- darà **atto** che le procedure di accertamento si svolgono applicando le previsioni della legge 41/2016 che prevedono **l'obbligatorietà degli accertamenti stessi.**
Darà altresì atto dell'accettazione o meno da parte dell'interessato e dell'eventuale sua resistenza all'effettuazione degli accertamenti, comunicando immediatamente tale condizione all'autorità giudiziaria che non ne sia già informata per la messa in atto di azioni conseguenti alla previsione di coattività degli accertamenti ex lege 41/2016;
- registrerà l'eventuale **presenza di segni o sintomi potenzialmente riconducibili ad uno stato di alterazione psico-fisica da alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope,** dandone atto in forma scritta **(preferibilmente utilizzando apposita modulistica);**
- attiverà procedure di **raccolta di campione ematico (e possibilmente anche urinario), garantendo una adeguata catena di custodia** dei campioni ed una



ripetibilità delle indagini analitiche (raccolta di **almeno 2 aliquote** in contenitori idonei);

- attiverà procedure di **trasmissione in catena di custodia** ai laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.

La struttura sanitaria trasmetterà **tempestivamente all'organo di polizia**:

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto all'esame clinico;
- l'attestazione del consenso/rifiuto.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inidoneità alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di ebbrezza e/o alterazione psicofisica ostative dell'idoneità alla guida.


Ipotesi 2. Conducente SOTTOPOSTO a cure mediche.

In relazione alla necessità di cure mediche, **il soggetto presso la struttura sanitaria sarà primariamente sottoposto a tutte le procedure diagnostico-terapeutiche necessarie in rapporto alla propria condizione clinica, prevedendo appena possibile anche l'effettuazione degli accertamenti** di cui al presente documento.

Il personale sanitario:

- attribuirà **alta priorità** alle operazioni di accertamento, **compatibilmente** con la funzionalità del servizio di emergenza della struttura;
- darà **atto** che le procedure di accertamento si svolgono applicando le previsioni della legge 41/2016 che prevedono **l'obbligatorietà degli accertamenti**.
Darà altresì atto dell'accettazione o meno degli accertamenti da parte dell'interessato e dell'eventuale resistenza all'effettuazione degli stessi comunicando immediatamente tale condizione all'autorità giudiziaria per la messa in atto di azioni conseguenti alla previsione di coattività degli accertamenti ex lege 41/2016;
- registrerà l'eventuale presenza di **segni o sintomi** potenzialmente riconducibili ad uno **stato di alterazione psico-fisica da alcol o sostanze stupefacenti/psicotrope**, dandone atto in forma scritta (**preferibilmente utilizzando apposita modulistica**);
- attiverà procedure di **raccolta di campione ematico (e possibilmente anche urinario)**, garantendo una **adeguata catena di custodia** dei campioni ed una

 8



ripetibilità delle indagini analitiche (raccolta di **almeno 2 aliquote** in contenitori idonei).

Nel caso in cui l'accertamento tossicologico sia necessario anche per scopo clinico sarà raccolta una ulteriore aliquota di sangue (ed eventualmente di urina) da destinarsi a procedure analitiche rapide di chimica clinica eseguibili anche con metodologie enzimatiche e/o immunometriche, e quindi di per sé inidonee a fornire risultati adeguati all'impiego in sede di giudizio. In tale caso, si avviserà l'autorità giudiziaria, **non applicandosi l'obbligo di avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore;**

- attiverà procedure di **trasmissione in catena di custodia** ai laboratori idonei all'effettuazione delle determinazioni analitiche con procedure di riferimento.

La struttura sanitaria trasmetterà **tempestivamente all'organo di polizia:**

- i dati clinici relativi alla condizione psico-fisica del soggetto all'esame clinico;
- l'attestazione del consenso/rifiuto e dell'eventuale avviso all'Autorità Giudiziaria;
- l'esito degli eventuali esami chimico clinici rapidi.

Sarà anche precisato nella modulistica dell'accertamento clinico dello stato psico-fisico del soggetto che lo stesso, per il contesto e le modalità con cui è eseguito, è idoneo esclusivamente alla valutazione di grossolane condizioni di inidoneità alla guida, ma non sufficiente ad escludere altre condizioni di ebbrezza e/o alterazione psicofisica ostative dell'idoneità alla guida.